



LICEO TORQUATO TASSO

SALERNO

SEDE
 Piazza San Francesco 1,
 84122 Salerno • Tel: 089225424
sapc12000x@istruzione.it sapc12000x@pec.istruzione.it
 SUCCURSALE: via Sandro Pertini, 84098 Pontecagnano Faiano (SA)
 IBAN: IT28 Jo87 8476 2100 1100 0114 399 • CF: 80022120655 • CM: SAPC12000X • www.liceotassosalerno.edu.it

Ditta	CORRADO TECNOPRINT SRL
Indirizzo	Via San Vito 107/C – 84087 Sarno (SA)
Tel.	081 966436
P. IVA	03995500653
e-mail	corradotecnoprint@pec.it

**Al sito Web - PNRR
 Amministrazione Trasparente
 Piattaforma Futura**

PROGETTO	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA missione: 4 - ISTRUZIONE E RICERCA componente: 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE investimento: 3.2 - SCUOLA 4.0 Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori azione: 2 - NEXT GENERATION LABS – Laboratori per le professioni digitali del futuro progetto: DIGITAL HUMANIETES FOR A BETTER FUTURE finanziato da: Unione europea – Next Generation EU codice: M4C1I3.2-2022-962-P-22186
CUP	D54D22009010006
CIG	ZD13D6D46A
Codice Unico di Fatturazione	UFP6LE

Oggetto: ordine di acquisto per la PUBBLICITÀ

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTA
 RITENUTO
 CONSIDERATA
 ACQUISITA
 EFFETTUATI**

la propria determina prot. n. 11889 del 24/11/2023;
 conveniente e congruo il costo dei prodotti richiesti;
 la regolarità della procedura di acquisto;
 dall'operatore economico l'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti generali;
 gli accertamenti d'ufficio per la verifica dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del vigente D.Lvo 36/2023;

AGGIUDICA E ORDINA A:

CORRADO TECNOPRINT SRL	
legale rappresentante	CORRADO ALBERTO
sede legale	Via San Vito 107/C – 84087 Sarno (SA)
C.F.	CRRLRT63P01I438Y
partita IVA	03995500653

la fornitura del seguente materiale, come da preventivo della ditta acquisito al nostro protocollo in data 23/11/2023 con numero 11787:

Beni	P. Unit.	Q.tà	C. Totale	IVA 22%
Targa in FOREX spessore 5 mm – f.to cm 50x70 stampa a colori rif. PNRR + accessori per montaggio a muro (distanziali in plastica + viti + fisher + copri viti)	50,00	1	50,00	11,00
Targa in FOREX spessore 5 mm – f.to cm 20x30 stampa a colori rif. PNRR + accessori per montaggio a muro (distanziali in plastica + viti + fisher + copri viti) – (per la Biblioteca)	28,00	2	56,00	12,32
Etichette adesive f.to cm 7x4 stampa a colori rif. PNRR	0,40	125	50,00	11,00

al costo convenuto:

IMPORTO IVA ESCLUSA	€ 156,00
Iva 22%	€ 34,32
IMPORTO IVA inclusa	€ 190,32

Alla presente fornitura si applicano le seguenti condizioni contrattuali:

Articolo 1 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata:
 - a) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati;
 - b) dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.);
 - c) dalle disposizioni, anche regolamentari, in vigore negli istituti scolastici (nonché dal D.I. n. 129 del 28 agosto 2018), di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente atto;
 - d) dal Codice civile e dalle altre norme in tema di obbligazioni e contratti;
2. Le clausole del presente atto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti, anche se entreranno in vigore successivamente.

Articolo 2 - Oggetto e durata del contratto

1. Il presente contratto ha durata massima di sette mesi, decorrenti dalla relativa sottoscrizione. Esso definisce le condizioni e le modalità della fornitura.
2. Con il presente atto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Istituto a fornire i beni in oggetto, come specificatamente indicati e quotati nel preventivo, al quale espressamente si rinvia.
3. Non è consentito eliminare anche uno degli articoli di cui alla scheda Prodotti/Offerta, salvo che il Fornitore dimostri che l'articolo non è più in produzione, oppure che sia necessaria una variazione del prodotto da fornire rispetto a quello quotato per cause non imputabili al Fornitore stesso. In entrambi i casi il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente la variazione all'Istituto scolastico, indicando il prodotto alternativo recante le medesime caratteristiche qualitative di quello sostituito.

Articolo 3 - Modalità di esecuzione della fornitura

1. La fornitura dovrà essere eseguita entro il 01/06/2024, pena l'applicazione delle penali di cui all'art.10.

2. La consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna, ritiro e smaltimento dell'imballaggio e qualsiasi altra attività ad essi strumentale. I prodotti dovranno essere consegnati, nel loro imballo, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione o danno da maneggiamento. Gli imballi dei prodotti offerti devono rispondere alle norme in vigore secondo la natura dei beni da consegnare e devono garantire la corretta conservazione del prodotto anche durante le varie fasi del trasporto e dello stoccaggio, fino all'utilizzo presso l'Istituto scolastico.
3. La fornitura riferita ad un determinato ordinativo non potrà avvenire mediante consegne ripartite nel tempo, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti. La data di consegna ed i dettagli operativi devono essere concordati tra il Fornitore ed il responsabile dell'Istituto scolastico, con almeno due giorni lavorativi di anticipo.
4. L'Istituto scolastico verificherà che quanto consegnato sia conforme all'ordine, sia in termini di corrispondenza del prodotto che di quantitativi richiesti.
5. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni, relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che dovessero sorgere all'atto dell'utilizzazione del materiale.
6. Nel caso in cui l'Istituto scolastico riscontri che il materiale consegnato abbia caratteristiche diverse da quelle del materiale ordinato, trasmetterà una comunicazione in via telematica al Fornitore, attivando la pratica di reso. Il Fornitore si impegna a ritirare, a proprie spese, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione, gli articoli non conformi e non ancora utilizzati e a consegnare, entro lo stesso termine, la stessa quantità di merce corrispondente alle caratteristiche del prodotto ordinato. È obbligo del Fornitore concordare con l'Istituto scolastico tempi e modalità di ritiro e di consegna.
7. I prodotti dovranno essere consegnati, nel loro imballo, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione o danno derivante da maneggiamento.
8. All'atto della consegna i prodotti dovranno essere integri e pienamente conformi a quanto previsto e a quanto richiesto nell'ordinativo di fornitura; ciò dovrà risultare dal documento di trasporto che verrà fatto controfirmare dall'addetto dell'Istituto che riceverà la merce.
9. Tutte le spese di imballaggio, trasporto, trasferimento di materiali al locale di destinazione indicato nel contratto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico del Fornitore aggiudicatario.

Articolo 4 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale previsto, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione della fornitura in oggetto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'adempimento degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo. Il Fornitore assume ogni responsabilità per danni arrecati, eventualmente, all'Istituto scolastico e a terzi, in dipendenza di inadempienze nell'esecuzione degli obblighi discendenti dal presente contratto.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre; il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Istituto scolastico assumendo ogni relativo rischio.

4. La consegna delle forniture ordinate, da svolgersi presso la sede dell'Istituto scolastico sita a Salerno in Piazza S. Francesco 1, dovrà essere eseguita senza interferire, possibilmente, con il normale lavoro degli uffici e con le attività didattiche e scientifiche in corso di svolgimento.
5. La consegna delle merci dovrà essere completata tassativamente entro il 1 giugno 2024, e potrà essere effettuata nei giorni dal lunedì al venerdì, non festivi, nelle ore antimeridiane, fatti salvi diretti e diversi accordi. La consegna stessa avverrà a cura, spese e rischi dell'Impresa aggiudicataria.
6. Il Fornitore si obbliga a tenere indenne e a risarcire l'Istituto scolastico per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che lo stesso dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di terzi per eventuali danni diretti ed indiretti causati nell'espletamento dell'appalto, ivi comprese eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti dell'Istituto scolastico in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso.

Articolo 5 - Ulteriori obblighi specifici del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:
 - a) fornire i beni impiegando tutte le strutture ed il personale necessario un'ottimale esecuzione;
 - b) consentire all'Istituto scolastico, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture ai parametri di qualità predisposti;
 - c) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Istituto scolastico, per quanto di rispettiva ragione;
 - d) comunicare, tempestivamente, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
2. La merce viaggia a rischio e pericolo del fornitore, il quale dovrà, pertanto, adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare che la merce stessa si deteriori durante il trasporto.

Articolo 6 - Obblighi relativi ai rapporti di lavoro alle dipendenze dell'Affidatario

1. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, di personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Il Fornitore garantisce la corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali, rispondendo di eventuali danni o inadempienze, anche verso terzi, commessi dal personale utilizzato. Il Fornitore si impegna ad ottemperare, nei confronti del personale dipendente o legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Istituto scolastico da ogni responsabilità in merito.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
3. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle Associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
4. Il Fornitore si obbliga all'integrale osservanza di tutte le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e, in particolare, dal D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.
5. Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Istituto scolastico, che si limiterà a fornire le direttive di massima per il raggiungimento del miglior risultato operativo. Il Fornitore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva delle suddette risorse umane e, pertanto,

s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne l'Istituto scolastico da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione contrattuale.

6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Istituto scolastico potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 122 del codice dei contratti pubblici.

Articolo 7 – Corrispettivi

1. Il corrispettivo della fornitura in oggetto è fissato in € 156,00 (Centocinquantasei/00), IVA esclusa. Sono fatte salve le eventuali variazioni, in termini di aumento o diminuzione delle prestazioni, che si dovessero rendere necessarie in corso di esecuzione, alla stregua di quanto previsto all'art. 120, del D.Lgs n. 36/2023 e dalla documentazione di gara.
2. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore e segnatamente i prezzi unitari di ogni prodotto, proposti dal Fornitore, sono indicati nella tabella dei prodotti.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, nessun altro potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Istituto scolastico. Tutti gli obblighi ed oneri a carico del Fornitore, derivanti dal presente contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, devono ritenersi ricompresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime.
5. Il Fornitore si impegna ad effettuare le forniture in oggetto mantenendo invariati i prezzi offerti per i singoli prodotti per tutta la durata contrattuale, salvo le ipotesi di revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60, co.2 del D.Lgs 36/2023, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
6. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzeranno gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT per i contratti di servizi e forniture, relativi ai prezzi al consumo, ai prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e delle retribuzioni contrattuali orarie.

Articolo 8 - Fatturazione e pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato in favore del fornitore sulla base delle fatture elettroniche emesse da quest'ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia, oltretutto sulla base della documentazione probatoria comprovante l'esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali.
2. La fattura sarà emessa dal Fornitore sulla base dei quantitativi effettivamente ordinati e consegnati in forza del presente contratto, comunque non contestato, nei termini e nei modi previsti dalla normativa in materia.
3. La fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al contratto (ivi compreso il relativo codice identificativo di gara C.I.G. e il codice univoco di progetto CUP)
4. La fattura dovrà essere intestata all'Istituto scolastico, anche in relazione allo specifico codice IPA di fatturazione elettronica.
5. La fattura dovrà essere trasmessa con le modalità di cui alla legge 24/12/2007, n.244 e al successivo D.M. 55/2013, così come modificato dall'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014 e comunque nel rispetto di tutte le disposizioni in materia che dovessero sopravvenire durante la vigenza del contratto e che siano ad esso applicabili.
6. La liquidazione e il successivo pagamento delle fatture avverranno, inoltre, solo ad avvenuta acquisizione del DURC per la verifica della persistenza della regolarità contributiva del Fornitore e previa acquisizione della liberatoria dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ove dovuta. Nell'ipotesi di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti, imputabile all'Istituto scolastico, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e applicabile al contratto. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile al committente. Il Fornitore prende espressamente atto che

la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione.

7. Il Fornitore è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia (D.lgs. n. 231/2002 e ss.ii.mm.) e bonificato, a mente e termini dell'art. 3, co. 1, della l. 13 agosto 2010, n. 136, sul conto corrente bancario intestato al Fornitore. Il Fornitore, in relazione a quanto sopra, ha comunicato i dati relativi alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto di cui innanzi.
8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul detto conto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Resta espressamente inteso che, in nessun caso, compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere le forniture, a pena di risoluzione.

Articolo 9 - Disposizioni antimafia e anticorruzione. Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Quadro, lo stesso si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
3. Il Fornitore prende atto che l'affidamento della fornitura in oggetto è subordinata al rispetto della vigente normativa antimafia di cui alla Legge delega del 13 agosto 2010, n. 136, ed al D.Lgs n.159/2011 e ss.mm.ii. In particolare, il Fornitore garantisce che nei confronti del rappresentante legale e comunque di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del citato D.lgs. 159/2011, e ss.mm.ii., non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. Il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente agli Istituti scolastici, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:
 - a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi nei confronti dei citati soggetti, anche successivamente alla stipula del presente atto;
 - b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
 - c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente atto.
4. Il Fornitore ha dichiarato, in sede di partecipazione alla gara, in osservanza degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., del Piano Nazionale Anticorruzione e dei conseguenti provvedimenti generali di prevenzione della corruzione adottati dalla Stazione Appaltante, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Istituto scolastico contraente che hanno esercitato poteri autoritativi

o negoziali per conto della stessa nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

5. È obbligo del fornitore rispettare e far rispettare le previsioni del Codice di comportamento adottato dall'Istituto scolastico.

Articolo 10 - Penali

1. Qualora il Fornitore mancasse o comunque ritardasse le prestazioni, ovvero consegnasse materiale non conforme o difettoso, l'Istituto scolastico, oltre all'eventuale applicazione di una **penalità stabilita nella misura del 1 (uno) per mille dell'importo del servizio** e comunque non superiore complessivamente al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, potranno richiedere il risarcimento dei danni. Resta salva la facoltà degli Istituti scolastici, in caso di fornitura non effettuata o ritardata o difettosa o non conforme, di approvvigionarsi autonomamente, addebitando al Fornitore tutte le spese dirette ed indirette sostenute. A tal proposito, la Stazione Appaltante, con riferimento alle forniture di cui sopra, è esonerata da qualsiasi responsabilità per qualsivoglia inadempimento da parte del Fornitore.
2. La penale di cui al comma che precede, si applica anche nel caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo parzialmente difforme rispetto alle disposizioni di cui al presente contratto. In tal caso l'Istituto scolastico applicherà al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Gli **eventuali inadempimenti contrattuali**, che daranno luogo all'applicazione della penale di cui al precedente comma 1, **verranno contestati per iscritto** al Fornitore. Questi potrà presentare le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 7 (sette) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ammissibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sarà applicata al fornitore la penale come sopra indicata.
4. L'Istituto scolastico potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione della penale di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, senza bisogno di diffida, di ulteriori accertamenti né di procedimenti giudiziari.
5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dell'Istituto scolastico al risarcimento del maggior danno.
6. L'applicazione delle penali non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 11 - Cauzione definitiva

1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art.53, co.4 del D.Lgs n. 36/2023, ha previsto l'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva, in quanto l'operatore economico risulta essere di comprovata solidità e affidabilità e tenuto conto, altresì, del valore economico dell'affidamento.

Articolo 12 - Risoluzione

1. In ordine alle ipotesi e alle modalità di risoluzione, sia facoltativa che obbligatoria, del presente contratto si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs n.36/2023 e dalle disposizioni all'uopo dettate dal codice civile, oltre che da singole normative di settore concernenti i rapporti contrattuali con la Pubblica amministrazione. Il procedimento di risoluzione può essere promosso e definito solo dall'Istituto scolastico.
2. Ai sensi e per gli effetti del comma 9-*bis* dell'art. 3 della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario/postale relativo al conto corrente dedicato alla presente commessa, costituisce, altresì, causa di risoluzione del contratto.
3. In tutti i casi di risoluzione di cui ai commi precedenti, la Stazione Appaltante ha diritto di applicare una penale equivalente all'eventuale cauazione definitiva, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 13 - Recesso

1. Oltre alle ipotesi di cui al D.Lgs n.159 del 2011, l'Istituto scolastico ha diritto di recedere anche autonomamente e unilateralmente dal presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell'art.123 del D.Lgs 36/2023 e con le modalità procedurali ivi previste, corrispondendo gli importi e l'indennizzo secondo il criterio di computo stabilito nella medesima disposizione codicistica.

2. A titolo meramente esemplificativo, potranno determinare il recesso:
 - a) mutamenti di carattere organizzativo tali da poter inficiare la corretta esecuzione del servizio;
 - b) attivazione a prezzi più favorevoli di convenzione Consip, avente ad oggetto i medesimi servizi, laddove il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche al fine di rendere le stesse almeno conformi a quelle previste dalla convenzione Consip;
 - c) giusta causa.
3. Si conviene che per giusta causa si intendano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti casi:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante al presente contratto.
4. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che essa non comporti danno alcuno per l'Istituto scolastico.

Articolo 14 - Variazioni della Fornitura

1. Nel caso in cui, durante il periodo di vigenza del presente contratto, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di un prodotto offerto a causa della messa **“fuori produzione”** dello stesso da parte del produttore, il Fornitore stesso si impegna a mettere al corrente gli Istituti scolastici - anche per il tramite dell'Istituto Capofila - di tale evento almeno sette giorni lavorativi prima della messa fuori produzione del prodotto. Nello stesso termine, qualora ciò non sia tecnicamente impossibile, il Fornitore offrirà un nuovo prodotto in sostituzione di quello messo fuori produzione.
2. Il nuovo prodotto offerto dovrà possedere le medesime caratteristiche di quello offerto nel preventivo.
3. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato alla relativa sostituzione.
4. Qualora il nuovo prodotto non soddisfi le esigenze del committente, questi sarà libero di richiedere la relativa fornitura ad altro operatore economico, scomputandone il valore dall'importo contrattuale convenuto.

Articolo 15 - Divieto di cessione del contratto

1. Fatto salvo quanto previsto all'art.120 del D.Lgs 36/2023, la cessione del contratto è nulla. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge in materia di cessione del credito.

Articolo 16 - Responsabile di commessa

1. Il Fornitore, alla stipula del presente atto, nomina un Responsabile di commessa, con incarico di essere il referente responsabile nei confronti dell'Istituto scolastico per l'esecuzione del contratto in essere, che avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Articolo 17 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, a causa e in relazione alla esecuzione del presente contratto e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento europeo n. 679 del 2018, in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto medesimo.
7. A tal fine, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
8. L'Istituto scolastico tratta i dati necessari alla esecuzione contrattuale, in ottemperanza ad obblighi di legge, in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa. In ogni caso l'Istituto scolastico autorizza il trattamento e l'invio, da parte del Fornitore, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del contratto, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi ed il controllo sulla spesa totale. I dati saranno trasmessi anche per via telematica dal Fornitore nel rispetto delle disposizioni in vigore.
9. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Articolo 18 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative alla esecuzione del presente contratto tra il Fornitore e l'Istituto scolastico rimarrà competente il Foro di Salerno.

Art. 19 - Domicilio legale e comunicazioni

1. A tutti gli effetti del presente contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio legale come di seguito indicato:
 - Corrado Tecnoprint s.r.l. Via San Vito 107/C 84087 Sarno (SA) pec corrado Tecnoprint@pec.it
 - Liceo T. Tasso Piazza San Francesco, 1 – 84122 Salerno pec sapc12000x@pec.istruzione.it
2. Le Parti convengono che tutte le comunicazioni ed eventuali contestazioni di cui al presente contratto saranno effettuate per iscritto presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata.

Articolo 20 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente nonché nel loro insieme, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole contrattuali, inoltre, non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte della Stazione appaltante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti reciproci che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti. Esso, quindi, non potrà essere sostituito o superato dagli ordini d'acquisto. In caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua attuazione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Il Fornitore
Sig. Alberto Corrado

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Ida LENZA
(Documento firmato digitalmente)

Il sottoscritto Sig. Alberto CORRADO, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di essere a conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ.; dichiara altresì di accettare tutte le condizioni ed i patti ivi contenuti e di avere considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

Il Fornitore
Sig. Alberto Corrado